

## QUESITO

ORDINE DI PROVENIENZA: **ORDINE DI MONZA E BRIANZA**

OGGETTO: Rapporto tra voluntary e sanzioni penali – punto 7 - Circolare 10/E 2015

QUESITO:

Quesito: nell'ambito di una gestione titoli estera da regolarizzare, una persona fisica possiede delle obbligazioni. La situazione patrimoniale fornita dalla banca con riferimento al 31/12/n indica che il corso di tali obbligazioni è aumentato rispetto al corso al momento dell'acquisto, ed eccede il valore nominale. In caso di VD con metodo analitico, va rilevato un reddito? La medesima situazione patrimoniale evidenzia, per tali titoli, i ratei di interessi maturati nel periodo intercorrente fra l'ultima cedola e il 31/12/n: devono essere considerati come redditi?

Nella stessa gestione sono presenti dei fondi azionari. La situazione patrimoniale fornita dalla banca con riferimento al 31/12/2013 indica che le quote di tali fondi, a quella data, sono plusvalenti rispetto al costo di acquisto. Va rilevato un reddito?

Più in generale: premesso che la circ. 10/2015 dice che:

“Secondo il disposto dell'articolo 5-quater, gli imponibili con riferimento a ciascun investimento e a ciascuna attività devono essere determinati analiticamente secondo le regole in vigore nel periodo d'imposta al quale si fa riferimento.”

nella quantificazione, con metodo analitico, dei redditi di capitale e diversi connessi alle attività finanziarie estere, quale criterio occorre seguire? Il criterio di cassa? Le regole previste per chi applica il regime della dichiarazione (inteso come alternativo al regime del risparmio amministrato e a quello del risparmio gestito)?

SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE:

Nessuna

NOTA DELL'ESTENSORE:

Si ritiene che, coerentemente con quanto disposto dagli artt. 68 e segg. TUIR, la indicazione dei plusvalori vada effettuata con il criterio del regime dichiarativo e quindi sostanzialmente solo per quei valori che risultavano definitivamente acquisiti e capitalizzati o incassati al termine del periodo di imposta di riferimento o durante lo stesso. Su questo argomento è necessaria una esplicita conferma da parte della Agenzia.

### **RISPOSTA Direzione regionale**

Come già precisato all'interno del quesito, la circolare 10/2015 ha chiarito che la quantificazione delle poste reddituali finanziarie riemerse a seguito dell'istanza di *voluntary* deve avvenire secondo le specifiche regole di tassazione in vigore nel periodo di imposta al quale si fa riferimento.

Tale precisazione ha, tuttavia, una valenza concreta in principal modo per l'applicazione delle aliquote disposte per le particolari tipologie reddituali, dal momento che queste hanno subito importanti modifiche nel corso degli anni interessati dal procedura di *voluntary*.

L'indicazione ha invece una portata minore in merito al regime di tassazione dei redditi finanziari.

Questi redditi prevedono un regime di tassazione tradizionale, quello della dichiarazione, a cui il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ha affiancato due regimi alternativi: il regime del risparmio gestito e il regime del risparmio amministrato.

Entrambi i regimi richiedono una specifica indicazione da parte del contribuente, che deve espressamente optare per il regime di tassazione che preferisce.

Nell'ambito della voluntary disclosure, dal momento che l'ambito oggettivo delle istanze attiene a redditi che non sono stati regolarmente sottoposti a tassazione, è evidente che l'opzione per uno dei due regimi alternativi non è stata esercitata dal contribuente.

Di conseguenza, gioco forza, alle maggiori imposte derivanti dall'adesione al programma di collaborazione volontaria deve applicarsi il regime ordinario della dichiarazione, le cui caratteristiche principali sono:

- tassazione per cassa;
- per i redditi di capitale, tassazione al lordo e al cambio del giorno di realizzazione, come previsto dagli artt. 44, 45, 47 del Tuir
- per i redditi diversi, tassazione al netto di oneri e spese e in base al tipo di reddito e alla provenienza, come disposto dagli artt. 67 e 68 del Tuir.